



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR  
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo  
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR  
Provincia di Lecce  
Prot. 20190007900 del 20-11-2019  
Uff. carico COMMISSIONE  
A  
Cat  
Class

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  
STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE  
N° 131 DEL 07/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L. 22.01.2004 CON IL COMUNE DI MAGLIE PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DA DESTINARE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CON CONTESTUALE MODIFICA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to Dott.ssa Mirella Rosaria Guida

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Dott.ssa Giulia Campa

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *sette* del mese di *novembre* alle ore *12,30* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Prefetto di Lecce ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs 267/2000 per la gestione provvisoria, nelle persone dei signori:

			Pres	Ass
1)	CAZZELLA	Giulia	<i>Viceprefetto</i>	SI
2)	OLIVIERI	M. Antonietta	<i>Viceprefetto</i>	SI
3)	SANTORO	Massimo	<i>Funzionario economico-finanziario</i>	SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe RIZZO

### **Su proposta del Responsabile del Settore Affari generali e servizi al cittadino**

Preso atto che, con deliberazione della commissione straordinaria n. 14 del 13/02/2019, è stata approvata la ricognizione annuale del personale e il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 la quale, con delibere della commissione straordinaria n. 40 del 02/04/2019, n. 70 del 07/06/2019 e n. 96 del 07/08/2019 è stata parzialmente modificata in relazione alla sola componente del ricorso al lavoro flessibile;

Rilevata la necessità, nelle more dell'espletamento del relativo concorso pubblico già attivato, di implementare il corpo di polizia municipale con n. 1 figura di agente di polizia municipale facendo ricorso all'utilizzo temporaneo e condiviso di personale di altro Ente ex art. 14 CCNL 22.01.2004; all'uopo occorre pertanto procedere con la modifica del fabbisogno di personale di cui all'ultima delibera n. 96 del 07/08/2019 confermando quanto già previsto con la delibera n. 70 del 07/08/2019 relativamente alla sola modalità di copertura temporanea del posto di agente di polizia municipale ex art. 14 CCNL 22.01.2004;

Premesso che:

- con nota prot. n. 7462 del 30/10/2019, la Commissione straordinaria ha richiesto al Comune di Maglie l'utilizzo di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004 Comparto Regione Autonomie locali nella persona del sig. Pezzuto Donato in servizio presso il Comando di Polizia locale da collocare, per n. 3 ore settimanali e per un periodo di mesi 6, presso il Settore Polizia locale di questo Ente;
- la nota pervenuta al prot. n. 7519 del 04/11/2019 a firma del Comandante della Polizia municipale con la quale si esprimeva parere favorevole, compatibilmente con le esigenze di servizio, all'utilizzo temporaneo e limitato del dipendente in questione;

Richiamata:

- la disciplina contrattuale di cui all'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, rubricato "*Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione*", in base alla quale, *«Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.»*

Rilevato che:

- dunque, in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione; è esclusa, quindi, ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro;
- sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14;
- in base al comma 4 dell'art. 14 in esame, il dipendente, che sia già titolare di posizione organizzativa presso l'Ente di appartenenza, può essere incaricato anche di altra posizione organizzativa presso l'Ente utilizzatore a tempo parziale; - che l'articolo 17, comma 6 del C.C.N.L. del 21.05.2018 rimanda, in materia di conferimento di incarichi di posizione organizzativa a personale utilizzato presso altro ente, alla disciplina contenuta negli artt. 13 e 14 del CCNL del 22.01.2004;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni - Autonomie Locali - richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali - che consente alle amministrazioni pubbliche locali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

Ritenuto di approvare lo schema di Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, da sottoscrivere con il Comune di Maglie e disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, per un periodo di tempo decorrente dal giorno della sottoscrizione della convenzione per un periodo di 6 mesi e per n. 3 ore settimanali allegato al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" e di dare atto che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione

degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato, sono disciplinati nel suddetto schema di convenzione;

Visto il testo dello schema di convenzione che disciplina le modalità di utilizzazione del personale del Comune di Maglie da parte di questo Comune, il tempo e le giornate di utilizzo, i rapporti giuridici ed economici tra le parti (Enti) in ordine al predetto utilizzo;

Riscontrato, inoltre, che, secondo quanto indicato nella convenzione:

1. il tempo di utilizzo, da parte di questa amministrazione, del dipendente Pezzuto Donato è pari a n. 3 ore settimanali (nell'ambito delle 36 ore settimanali complessive previste dall'orario contrattuale d'obbligo), da effettuarsi in accordo alle esigenze di servizio; il Comune di Maglie corrisponderà per intero al dipendente interessato il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza della posizione economica posseduta e di quant' altro in godimento e gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativamente al periodo di utilizzo da parte del Comune di Sogliano Cavour, anticipando le somme a carico di quell'Ente, il quale rimborserà, con le modalità ivi precisate, le somme anticipate per suo conto, comprensive degli oneri di retti e riflessi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; il Comune di Sogliano Cavour corrisponderà direttamente al dipendente l'eventuale trattamento economico "accessorio", qualora spettante.

Verificato che l'incarico che si intende conferire non ricade nella disciplina vincolistica di cui all'art. 9, comma 28, della Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'art. 1, comma 4-bis, della Legge 11 agosto 2014 n. 114, come chiarito dalla Corte dei Conti Lombardia la quale, nella deliberazione 08.10.2013, n. 448/2013/PAR, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre ha precisato che, l'utilizzo della fattispecie disciplinata dall'articolo 14 del C.C.N.L. del 2004, che determina l'utilizzo di un dipendente di un altro ente nei limiti delle 36 ore settimanali (che i magistrati contabili definiscono "scavalco condiviso"), non impattando con i limiti posti all'assunzione di personale a tempo determinato;

Dato atto che il sig. Pezzuto Donato, agente di polizia municipale, ha prestato la disponibilità a prestazioni lavorative e all'assunzione di incarico retribuito presso il Comune di Sogliano Cavour, il quale sottoscriverà la convenzione quale formale accettazione dell'incarico, ferma restando la possibilità di recesso;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

#### **PROPONE**

Per quanto esposto in premessa, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto:

1. **DI MODIFICARE** il fabbisogno di personale di cui all'ultima delibera della commissione straordinaria n. 96 del 07/08/2019 confermando quanto già previsto con la delibera n. 70 del 07/08/2019 relativamente alla sola modalità di copertura temporanea del posto di agente di polizia municipale ex art. 14 CCNL 22.01.2004;
2. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 da sottoscrivere con il Comune di Maglie per l'utilizzo congiunto di personale da destinare al settore polizia municipale nella persona della gente di P.M. sig. Pezzuto Donato, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, per un periodo di tempo decorrente dal giorno della sottoscrizione della convenzione per un periodo di 6 mesi e per n. 3 ore settimanali, allegata al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" e di dare atto che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato, sono disciplinati nel suddetto schema di convenzione;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Comune di Maglie per approvazione dello schema di convenzione;
4. **DI AUTORIZZARE** il Segretario Comunale alla sottoscrizione della Convenzione di che trattasi e di incaricare il Responsabile competente dell'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al suddetto deliberato.
5. **DI DEMANDARE** al responsabile del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino gli adempimenti conseguenti e necessari ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000

#### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL GIUNTA COMUNALE**

##### **VISTE RICHIAMATE:**

- il DPR del 29/06/2018 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Ente e alla nomina, ai sensi dell'art. 144, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Sogliano Cavour;
- il verbale di deliberazione di insediamento della Commissione Straordinaria n. 01 del 04/07/2018;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 12/07/2018 immediatamente esecutiva;
- il DPR 09/08/2018 recante "Nomina componente Commissione Straordinaria Comune di Sogliano Cavour";
- il verbale di deliberazione di ricomposizione della Commissione Straordinaria n. 16 del 06/09/2018;
- il D.P.R. 14/06/2019 recante "Nomina componente Commissione straordinaria Comune di Sogliano Cavour";
- il verbale di deliberazione di ricomposizione della Commissione Straordinaria n. 82 del 11/07/2019;
- il DPR del 01/10/2019 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto alla proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour;

Preso atto della proposta innanzi illustrata;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni evidenziate nella stessa ;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del dlgs 267/2000;

#### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la suesesa proposta di deliberazione e, per l'effetto, di modificare il fabbisogno di personale di cui all'ultima delibera della commissione straordinaria n. 96 del 07/08/2019 confermando quanto già previsto con la delibera n. 70 del 07/08/2019 relativamente alla sola modalità di copertura temporanea del posto di agente di polizia municipale ex art. 14 CCNL 22.01.2004;
2. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 da sottoscrivere con il Comune di Maglie per l'utilizzo congiunto di personale da destinare al settore polizia municipale nella persona della gente di P.M. sig. Pezzuto Donato, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, per un periodo di tempo decorrente dal giorno della sottoscrizione della convenzione per un periodo di 6 mesi e per n. 3 ore settimanali, allegata al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" e di dare atto che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato, sono disciplinati nel suddetto schema di convenzione;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Comune di Maglie per approvazione dello schema di convenzione;
4. **DI AUTORIZZARE** il Segretario Comunale alla sottoscrizione della Convenzione di che trattasi e di incaricare il Responsabile competente dell'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al suddetto deliberato.
5. **DI DEMANDARE** al responsabile del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino gli adempimenti conseguenti e necessari ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
F.to Dr.ssa Giulia CAZZELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)

F.to Dr. Massimo SANTORO

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_  
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giuseppe RIZZO)

F.to \_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).  
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)

